



## **Coordinamento Nazionale FLP Interno**

Ministero dell'Interno - Palazzo Viminale - Palazzina F, 1° piano, stanza n. 50 - 00184 Roma  
Tel: 06/46547989 Fax: 06/46547954 email: flp\_interno@icloud.com www.flp-interno.it

**NOTIZIARIO FLP-Interno n. 4 - 3 gennaio 2019**

**SCHEMA DI D.P.C.M. "REGOLAMENTO RECANTE  
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO  
DIRIGENZIALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO",  
di cui all' art. 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113,  
convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.**

---

Trasmettiamo in allegato lo Schema di D.P.C.M. "Regolamento recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell'Interno", di cui all' art. 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132. trasmessoci dall'Amministrazione nei giorni scorsi.

*A cura del Coordinamento Nazionale FLP-Interno*

---





# Ministero dell'Interno

**DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL PERSONALE  
DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE E PER LE RISORSE  
STRUMENTALI E FINANZIARIE**  
*Ufficio IV Relazioni Sindacali*

Prot. n. OM. 6161/BIS/ORG/MI- 3460

Roma,

28 DIC. 2018

- ⇒ FP/CGIL
- ⇒ CISL/FP
- ⇒ UIL/PA
- ⇒ CONFINTESA FP
- ⇒ CONFSAL/ UNSA
- ⇒ FLP

## SEDE

**OGGETTO:** Schema di D.P.C.M. “Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale del Ministero dell’Interno”, di cui all’ art. 32, comma 4, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132.

Di seguito a precorsa corrispondenza, si trasmette lo schema, modificato, del Regolamento di cui all’oggetto.

IL VICE CAPO DIPARTIMENTO  
Direttore Centrale per le Risorse Umane

(Manzoni)

All.

## SCHEMA DI D.P.C.M.

### “REGOLAMENTO RECANTE L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DI LIVELLO DIRIGENZIALE GENERALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO”

#### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri” e, in particolare, l’articolo 17, comma 4-bis;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59*” e, in particolare, gli articoli 4, e 15;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, recante “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”;

Visto il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante “Disposizioni del rapporto d’impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell’articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266”;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante “Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell’articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252”;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229” e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto l’articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, concernente la soppressione della Agenzia autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali e la successione a titolo universale del Ministero dell’interno, al quale sono trasferite le risorse strumentali e di personale ivi in servizio;

Visto l’articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, concernente la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale e la successione a titolo universale del Ministero dell’interno, al quale sono trasferite le risorse strumentali e di personale ivi in servizio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il “*Regolamento recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98 "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'interno";

Vista la Tabella A di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2009, n. 210;

Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, come modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n.74, che in sostituzione dei servizi di controllo interno, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'Organismo indipendente di valutazione della performance;

Visto l'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con il quale si istituisce nell'ambito del Ministero dell'interno il Comitato di Coordinamento per l'Alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario" e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 10, che hanno disposto la riduzione, pari alla misura del 20 e del 10 per cento, rispettivamente degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale e delle relative dotazioni organiche e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale e la conseguente adozione del relativo provvedimento di riorganizzazione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 maggio 2015, di rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del citato decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, ed in particolare l'articolo 16, comma 4;

Visto l'art. 12, comma 1-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che ha fissato al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale il Ministero dell'interno deve predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018, n. 112 "Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, concernente l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno";

Visto il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e, in particolare, gli articoli 32, 32-bis, 32-ter e 32-sexies;

Visto l'articolo 4-bis, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, che prevede che i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati, fino al 30 giugno 2019, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Considerato, inoltre, che l'articolo 4-bis del citato decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, dispone, tra l'altro, che il Presidente del

Consiglio dei ministri ha facoltà di richiedere il parere del Consiglio di Stato sui decreti per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri;

Ritenuto per esigenze di speditezza e celerità, di non avvalersi di tale facoltà;

Visto l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del ....., su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Informate le Organizzazioni sindacali;

## EMANA

il seguente regolamento:

### CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

#### *Funzioni e finalità*

1. Il Ministero dell'interno, attraverso gli uffici centrali in cui si articola, esercita le funzioni e i compiti di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, nonché quelle ad esso attribuite da ogni altra disposizione di legge vigente.
2. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le funzioni degli Uffici centrali in cui si articola il Ministero dell'interno, di seguito denominato «Ministero».
3. Opera nell'ambito del Ministero l'Organismo indipendente di valutazione della performance con la relativa struttura di supporto, articolata in uffici di livello dirigenziale non generale.

### CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELL'INTERNO

#### Art. 2.

#### Uffici centrali

1. Il Ministero è articolato, a livello centrale, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del Ministro, nei seguenti dipartimenti:
  - a) Dipartimento per gli affari interni e territoriali;
  - b) Dipartimento della pubblica sicurezza;
  - c) Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
  - d) Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;

- e) Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie.

### Articolo 3

#### Dipartimento per gli affari interni e territoriali

1. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

- a) garanzia della regolare costituzione degli organi elettivi degli enti locali e del loro funzionamento; raccordo e leale collaborazione con le autonomie locali; consulenza alle prefetture e alle amministrazioni locali; prevenzione dei fenomeni di infiltrazione e di condizionamento della criminalità organizzata negli enti locali; promozione, sostegno e monitoraggio degli interventi a garanzia della legalità territoriale;
- b) servizi elettorali; stato civile e anagrafe; finanza locale e servizi finanziari; supporto tecnico-giuridico alle prefetture e alle amministrazioni locali; gestione dell'Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali.

2. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è articolato nelle seguenti Direzioni:

- a) Direzione centrale per le autonomie;
- b) Direzione centrale per i servizi elettorali;
- c) Direzione centrale per la finanza locale e per i servizi finanziari;
- d) Direzione centrale per i servizi demografici.

3. Il Dipartimento per gli affari interni e territoriali è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le autonomie. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per i servizi elettorali. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Presso il Dipartimento opera il Comitato di sostegno e monitoraggio dell'azione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare e dei comuni riportati a gestione ordinaria, di cui all'art. 144, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Nell'ambito del Dipartimento operano, altresì, l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali, di cui all'art. 154 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, e la Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui all'art. 155 del medesimo decreto legislativo.

### Articolo 4

#### (Dipartimento della pubblica sicurezza)

1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modifiche ed integrazioni e dalle altre norme concernenti le attribuzioni del Ministro dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, del Dipartimento della pubblica sicurezza e delle altre autorità di pubblica sicurezza, anche relativamente alle Forze di polizia ed agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

2. Il Dipartimento della pubblica sicurezza è articolato, secondo i criteri di organizzazione e le modalità stabiliti dalla legge 1° aprile 1981, n. 121 e successive modificazioni e integrazioni e in armonia con i principi generali dell'ordinamento ministeriale, nelle seguenti Direzioni centrali e uffici di pari livello anche a carattere interforze:

- a) Segreteria del Dipartimento;
- b) Ufficio per l'amministrazione generale del Dipartimento;
- c) Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia;
- d) Ufficio centrale ispettivo;
- e) Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato;
- f) Direzione centrale della polizia criminale;
- g) Direzione centrale della polizia di prevenzione;
- h) Direzione centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato;
- i) Direzione centrale per i servizi antidroga;
- j) Direzione centrale di sanità;
- k) Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale;
- l) Direzione centrale per i servizi di ragioneria;
- m) Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere;
- n) Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

3. Dal Dipartimento della pubblica sicurezza dipende la Direzione investigativa antimafia, la Scuola Superiore di polizia per la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento dei funzionari della Polizia di Stato, nonché la Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia per l'alta formazione e l'aggiornamento dei funzionari e degli ufficiali delle Forze di polizia.

4. Al Dipartimento della pubblica sicurezza è preposto un prefetto con le funzioni di Capo della Polizia - Direttore Generale della pubblica sicurezza e sono assegnati, secondo quanto previsto dalla legge n. 121 del 1981 e dal decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, un vice direttore generale per l'espletamento delle funzioni vicarie, un vice direttore generale per l'attività di coordinamento e di pianificazione ed un vice direttore generale al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale della polizia criminale.

5. L'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, istituito ai sensi del decreto legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, confluisce nell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.

6. Ai prefetti con funzioni di vice direttore generale, ferme restando le attribuzioni agli stessi conferite da disposizioni di legge o di regolamento, il Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza può delegare, di volta in volta o in via generale, specifiche funzioni.

**Articolo 5**  
**Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione**

1. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione svolge funzioni e compiti spettanti al Ministero nella tutela dei diritti civili, ivi compresi quelli concernenti:
  - a) l'immigrazione;
  - b) l'asilo;
  - c) la cittadinanza, le minoranze e le zone di confine;
  - d) le confessioni religiose, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e l'amministrazione del patrimonio del Fondo edifici di culto.
  
2. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è articolato nelle seguenti direzioni:
  - a) Direzione centrale per gli affari generali, il coordinamento e i controlli relativi al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo;
  - b) Direzione Centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo e per la gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione;
  - c) Direzione centrale dei servizi civili per l'immigrazione e l'asilo;
  - d) Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze;
  - e) Direzione centrale degli affari dei culti e per l'amministrazione del Fondo edifici di culto;
  
3. Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione è diretto da un Capo dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per gli affari generali, il coordinamento e i controlli relativi al sistema di accoglienza dei richiedenti asilo. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo e per la gestione del Fondo asilo migrazione e integrazione. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.
  
4. Nell'ambito del Dipartimento opera la Commissione nazionale per il diritto di asilo di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 e successive modificazioni e integrazioni.

**Articolo 6**  
**Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile**

1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, presso il quale è incardinato il Corpo Nazionale dei vigili del fuoco, svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:
  - a) soccorso pubblico ed estinzione degli incendi, compreso il concorso nella lotta attiva agli incendi boschivi;
  - b) prevenzione incendi e sicurezza tecnica;
  - c) difesa civile e politiche di protezione civile;
  - d) altre attività assegnate al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco dalla vigente normativa.



2. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è articolato nelle seguenti direzioni centrali e uffici:

- a) Direzione centrale per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo;
- b) Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica;
- c) Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile;
- d) Direzione centrale per la formazione;
- e) Direzione centrale per le risorse umane;
- f) Direzione centrale per le risorse finanziarie;
- g) Direzione centrale per l'amministrazione generale;
- h) Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali.

3. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile è diretto da un Capo dipartimento che svolge le funzioni di indirizzo generale e di coordinamento politico-amministrativo. Le funzioni di vice capo dipartimento vicario sono attribuite al Capo del Corpo nazionale, al quale competono, oltre ai compiti previsti dalla normativa vigente per la posizione di Capo del Corpo, l'attività ispettiva nei riguardi degli uffici centrali e periferici del Corpo nazionale, nonché il coordinamento tecnico-operativo, ai fini del raccordo delle funzioni del Dipartimento con quelle del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per la difesa civile e le politiche di protezione civile. Il Capo del Dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, sue specifiche attribuzioni.

4. Alle Direzioni centrali di cui al comma 2, lettere a), b), d) e h), sono preposti dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Articolo 7

Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie

1. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie svolge le funzioni e i compiti spettanti al Ministero di seguito indicati:

- a) amministrazione generale e supporto dei compiti di rappresentanza generale e di governo esercitati dalle Prefetture – Uffici territoriali del Governo sul territorio, inclusi quelli di documentazione generale e statistica; indirizzo e coordinamento dell'attività delle Prefetture e delle conferenze permanenti, con segnato riferimento in materia di sistema sanzionatorio amministrativo, di onorificenze al merito e al valor civile, di riconoscimento delle persone giuridiche e di vigilanza sulle case da gioco autorizzate;
- b) prevenzione amministrativa per la tutela della legalità e per il contrasto dei fenomeni di infiltrazione e condizionamento della criminalità organizzata negli appalti pubblici e nelle concessioni, anche in relazione alle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di imprese, ai sensi dell'art. 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; gestione e vigilanza della banca nazionale unica della documentazione antimafia, indirizzo e coordinamento delle Prefetture-UTG in materia di documentazione antimafia e relativo contenzioso;

- c) politiche del personale, gestione delle risorse umane e sviluppo delle attività formative per il personale dell'amministrazione civile;
- d) organizzazione delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione civile ed attività finalizzate ad assicurare l'adempimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- e) studio, analisi e coordinamento dei processi relativi alle funzioni dell'Amministrazione civile dell'interno;
- f) coordinamento dei sistemi informativi automatizzati, promozione e impiego delle tecnologie informatiche;
- g) gestione delle risorse finanziarie e strumentali, anche per le esigenze generali del Ministero.

2. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è articolato come segue:

- a) Direzione centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo;
- b) Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile;
- c) Direzione centrale per le risorse finanziarie e strumentali;

3. Il Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie è diretto da un Capo Dipartimento e ad esso è assegnato un vice capo dipartimento per l'espletamento delle funzioni vicarie, al quale è affidata la responsabilità della Direzione centrale per l'amministrazione generale e le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Ad un altro vice capo dipartimento è affidata la responsabilità della Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile. Il Capo del dipartimento può delegare ai vice capi, di volta in volta o in via generale, specifiche attribuzioni.

4. Al Dipartimento fa capo, anche per le esigenze organizzative, logistiche e del personale, l'Ispettorato generale di amministrazione. L'Ispettorato generale di amministrazione, fermo restando quanto previsto in materia di svolgimento di compiti ispettivi da parte del Dipartimento della funzione pubblica, svolge funzioni e compiti in materia di controlli, ispezioni e inchieste amministrative su incarico del Ministro dell'interno, su disposizione del Presidente del Consiglio dei Ministri, di altri Ministri o su richiesta dei Capi dipartimento dell'amministrazione dell'interno, nonché le funzioni in materia di servizi archivistici di competenza del Ministero dell'interno. All'Ispettorato è preposto un prefetto, coadiuvato da un numero di ispettori generali non superiore a venticinque, di cui almeno due prefetti, ivi compreso un prefetto a disposizione del Capo dell'Ispettorato per le esigenze ispettive dei servizi elettorali e in materia di anagrafe e stato civile.

5. Nell'ambito del Dipartimento per l'amministrazione generale, per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie operano:

a) presso la Sede didattica residenziale, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, di cui all'art. 32-sexies della legge 1° dicembre 2018, n. 132;

b) l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura e l'Ufficio per le attività del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, posti alle dirette dipendenze dei rispettivi

Commissari. Qualora l'incarico di Commissario sia conferito ad un prefetto, si provvede nell'ambito dell'aliquota di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, come modificato dall'art. 32, comma 1, lettera b), n. 2), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132;

c) il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari istituito ai sensi dell'articolo 203, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

d) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, il Responsabile della protezione dei dati, nonché il Responsabile per la transizione alla modalità operativa digitale.

6. Presso la Direzione centrale per le politiche del personale dell'amministrazione civile è istituito, ai sensi dell'art. 32-bis del decreto legge 4 ottobre 2018, n.113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, il Nucleo per la composizione delle commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o simile.

#### Articolo 8

##### Titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale

1. La titolarità degli uffici di livello dirigenziale generale individuati nei precedenti articoli è attribuita a prefetti e dirigenti generali e qualifiche equiparate, salvo che non sia diversamente disposto.

#### CAPO III

##### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E DI PERSONALE

#### Articolo 9

Rideterminazione della dotazione organica del personale di livello dirigenziale generale appartenente alla carriera prefettizia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2015

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 1, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 la dotazione organica dei prefetti è rimodulata secondo la tabella allegata al presente decreto, a parziale modifica della tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015.

#### Articolo 10

Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e ripartizione del personale contrattualizzato non dirigenziale

1. Con uno o più decreti ministeriali da emanare ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvederà all'individuazione e alla definizione dei

compiti degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, nonché alla loro distribuzione nelle strutture di livello dirigenziale generale dell'Amministrazione.

2. Con uno o più decreti ministeriali si provvederà altresì alla ripartizione dei contingenti di personale appartenente alle aree prima, seconda e terza nei profili professionali, nelle fasce retributive e nelle diverse strutture, centrali e periferiche, in cui si articola l'Amministrazione.

3. Fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui al comma 1, ciascuna struttura ministeriale continua ad operare avvalendosi dei preesistenti uffici dirigenziali di livello non generale con le competenze alle medesime attribuite dalla previgente disciplina, nonché con le risorse umane a ciascuna assegnate.

#### CAPO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

##### Articolo 11 Disposizioni transitorie

1. Al fine di garantire l'indispensabile continuità nell'espletamento dei compiti e delle funzioni del Ministero dell'interno, la riduzione di ventinove posti di prefetto, come disposta dall'art. 32, comma 1, lettere a) e b), e comma 3, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è attuata con gradualità, in raccordo con il piano previsionale delle cessazioni di personale in servizio da adottare secondo le modalità e i termini di cui al comma 4 del medesimo art. 32.

##### Articolo 12 Abrogazioni e clausola di neutralità finanziaria

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398 e successive modificazioni e integrazioni, nonché tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con il presente decreto.

2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, ....

## Ministero dell'Interno

## Dotazione organica complessiva del personale dell'Amministrazione civile

Carriera prefettizia	Dotazione organica
Prefetti	139
Viceprefetti	700
Viceprefetti aggiunti	572
<b>Totale</b>	<b>1.411</b>

Qualifiche dirigenziali Area I	Dotazione organica
Dirigenti	
Dirigente 1° fascia	4
Dirigente 2° fascia	197
<b>Totale</b>	<b>201</b>

Aree funzionali	Dotazione organica
Area Terza	8.356
Area Seconda	10.883
Area Prima	1.310
<b>Totale</b>	<b>20.549</b>